

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Compagno, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 15112/2019 R.G.A.C., pendente

TRA

ITALIANA OPERE S.R.L., C.F. e P.IVA n. 05160540828, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Madonia.

Parte opponente

CONTRO

CURATELA FALLIMENTO C.S.F. COSTRUZIONI S.R.L., C.F. e P.IVA 05846670825, in persona del Curatore Avv. Simona Giordano, dom.to per la carica in Palermo, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Scaduti.

Parte opposta

Conclusioni parte opponente:

“Voglia l'On.le Tribunale civile di Palermo

respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa.



dire e dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e affermare, per le ragioni indicate in narrativa, che l'opponente nulla deve all'opposta.

Condannare l'opposta alla refusione delle spese di lite”.

Conclusioni parte opposta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Palermo

Contrariis rejectis,

Per le motivazioni in narrativa,

Preliminarmente: rigettare l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

Sempre in via preliminare: rigettare l’avversa richiesta di dichiarazione del difetto di competenza e giurisdizione e di nomina dell’organo arbitrale con rigetto della pedissequa richiesta di revoca e di nullità del D.I. opposto;

Nel merito: rigettare l’opposizione instaurata dalla “Italiana Opere” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, confermando l’opposto decreto ingiuntivo, n. 2431 del 29 aprile 2019, per €. 102.870,72, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale, dal di del dovuto e fino a saldo avvenuto, €.1.130,00 per compensi, €.406,50 per spese, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge o per la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia dall’Ill.mo Giudice adito.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa sia del procedimento monitorio che dell’opposizione”.



FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE


Con atto di citazione notificato in data 11.09.2019, la Italiana Opere S.r.l. conveniva in giudizio la Curatela del Fallimento della C.S.F. Costruzioni S.r.l., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2431/2019 del 29 aprile 2019, in forza del quale questo Tribunale le aveva ingiunto di pagare, in favore dell'odierna opposta, la somma di € 102.870,72, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di corrispettivo ancora dovuto in adempimento delle obbligazioni scaturenti da due contratti di appalto stipulati tra le parti il 25.05.2013 ed il 26.09.2013.

Eccepiro, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Palermo, stante la presenza in entrambi i contratti (art. 20) di una clausola compromissoria che prevedeva la devoluzione di tutte le eventuali controversie al Presidente del Tribunale di Palermo, parte opponente nel merito contestava gli importi quantificati dalla controparte, evidenziando:

- quanto al primo contratto (25.05.2013), che con il pagamento della fattura n. 9/2013 la CSF Costruzioni, all'epoca in bonis, aveva ricevuto il saldo delle opere ivi pattuite, e che semmai la stessa opponente doveva ritenersi creditrice della somma di €. 4.235,00, quale differenza non dovuta per erronea applicazione dell'IVA (21% in luogo di 10%);
- quanto al secondo contratto (26.09.2013), che alcuni dei lavori ivi pattuiti non erano stati eseguiti dalla CSF Costruzioni, bensì dalla società Meridiana Costruzioni di Valeria Marino.

Deduceva, in particolare, che a fronte di operazioni totali tra le parti per €. 192.785,00 la CSF Costruzioni aveva ricevuto più di quanto dovutole, avendo l'opponente pagato in denaro - a mezzo assegni e bonifici bancari - la somma complessiva di €. 201.785,00 e ceduto





alla CSF in bonis la proprietà di un sollevatore telescopico per un prezzo di €. 14.640,00, dalla stessa mai corrisposto.


Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della relativa esecutività.

Ritualmente costituitasi, la Curatela opposta contestava il fondamento tanto dell'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione – attesa la natura non compromissoria (bensì di stile) delle clausole contenute ai rispettivi artt. 20 delle scritture private citate – quanto della domanda principale, evidenziando:

- quanto al primo contratto (25.05.2013), da un lato che il termine “saldo” contenuto nella fattura n. 9/2013 costituiva un mero “refuso”, inidoneo a giustificare il certo arricchimento della controparte, dall'altro che l'aliquota IVA per la tipologia delle opere pattuite era stata correttamente individuata nella misura del 21% e, di conseguenza, che la controparte non poteva aver pagato a tale titolo alcuna somma in eccedenza rispetto a quanto dovuto;
- quanto al secondo contratto (26.09.2013), che nonostante l'avvicendamento di diverse società nell'esecuzione delle opere ivi pattuite, la corretta misura del corrispettivo ancora dovuto dall'opponente si evinceva dal “libretto delle misure – stato finale” redatto dal direttore dei lavori, Ing. Giuseppe Genova, che per le opere eseguite dall'opposta aveva individuato un importo complessivo pari a € 251.199,02 (IVA inclusa), di cui l'opponente aveva pagato soltanto € 166.100,00.

Contestava, altresì, il debito scaturente (secondo la prospettazione di parte attrice) dalla presunta vendita del sollevatore telescopico, da accertarsi in base alla legge





fallimentare, nonché il fondamento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.

Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte alle spese sia del procedimento monitorio che del presente giudizio di merito.

Nel corso del giudizio, veniva espletata c.t.u., affidata all'Ing. Alessandro Benigno, al fine di accertare la fondatezza dei rispettivi rapporti di dare/avere.

Quindi, all'udienza del 20 febbraio 2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di cui in epigrafe, veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, in via preliminare, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale di Palermo, sollevata dall'attrice ai sensi dell'art. 20 dei due contratti per cui è causa, rubricato "*definizione delle controversie*".

Ed invero, secondo quanto già evidenziato in corso di causa, l'espressione (invero del tutto infelice) ivi adoperata dalle parti ("*...tutte le eventuali controversie...verranno devolute al Presidente del Tribunale di Palermo*") non consente, in base ad una interpretazione meramente letterale delle parole adoperate (nelle quali non si fa alcun cenno alla figura dell'"arbitro"), di ritenere che le stesse abbiano inteso derogare alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e ciò tanto più alla luce del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui "*Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione*





statuale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell'ambito della materia rimessa agli arbitri" (cfr., tra le tante, Cass. 22841/2007).

A ciò, in ogni caso, aggiungasi che - anche a volere ritenere diversamente (anche, cioè, a voler ritenere che, pur senza esplicitarlo, nel devolvere la cognizione delle proprie controversie al "Presidente del Tribunale di Palermo", le parti abbiano inteso attribuirgliene la cognizione in funzione di "arbitro") - la clausola de qua non sarebbe suscettibile di essere in concreto applicata, tenuto conto, da un lato, che i magistrati in servizio versano in situazione di assoluta incompatibilità e, dall'altro, che il contratto nulla dice circa le modalità di nomina dell'arbitro (ovvero di sostituzione di quello designato), il che la rende in ogni caso nulla, per violazione dell'art. 809 comma II c.p.c..

Venendo al merito, deduce l'attrice, con il primo motivo di opposizione, che - con riferimento al primo contratto (quello relativo alla realizzazione di strutture in c.a.) - "...con il pagamento della fattura n. 9/2013 la CSF Costruzioni allora in bonis ebbe a ricevere il **saldo** delle dette opere".

L'assunto non convince.

E' vero che nella fattura sopra indicata (doc. 6) si legge "*fattura saldo strutture in c.a....*".

E', tuttavia, altrettanto vero che tale inciso (verosimilmente frutto di un refuso, secondo quanto eccepito dalla Curatela) non appare per nulla idoneo a comprovare l'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo residuo dell'appalto, tenuto conto sia delle documentate difese della Curatela che degli esiti dell'istruttoria espletata.


In particolare, osserva il Tribunale, quanto alle prime, che la Curatela del fallimento C.F. Costruzioni ha dettagliatamente ricostruito l'andamento del contratto in questione (quello



avente ad oggetto la costruzione delle strutture di fondazione dei muri in cemento armato che delimitano l'insediamento residenziale sito in Carini, S.S. 113 angolo via libeccio, giusta lottizzazione approvata dal Comune di Carini con delibera n. 189 del 7.11.11), evidenziando che:

- il prezzo unitario delle opere veniva stabilito in €50,00 (iva esclusa) a metro quadro (art. 4 della convenzione);
- quanto dovuto alla CSF srl era stato determinato moltiplicando il computo dei metri quadrati realizzati, pari a 1.095,40m² (conteggio asseverato dal direttore dei lavori, Ing. Giuseppe Genova, per conto della ITALIANA OPERE s.r.l.), per il costo a metro quadrato determinato in contratto (€50,00 più iva ciascuno);
- la somma totale che l'Italiana Opere srl doveva pagare alla CSF costruzioni s.r.l., era pari **€66.271,70**, ossia €54.770,00 (€50,00 x 1.095,40 m²) più iva al 21%;
- la CSF emetteva 3 fatture:
 1. fatt. n. 8 del 6.6.2013 per €24.200,00;
 2. fatt. n. 9 del 27.6.13 per €22.385,00;
 3. fatt. n. 13 del 5.8.13 per €10.000,00;per un totale fatturato di €56.585,00.
- la curatela riconosceva il pagamento di €48.500,00,
- per tutto ciò, in capo alla CSF residuava un credito di €8.085,00 già fatturati (€56.585,00 - €48.500,00) e di €9.686,70 (iva incl.) da fatturare, per un totale di **€17.771,70**, ossia quanto richiesto in monitorio con riferimento al primo contratto.





Orbene, come si diceva innanzi, tale ricostruzione ha ricevuto l'avallo del c.t.u., il quale ha accertato che:

- *“L'importo complessivo afferente il primo contratto è pari a: $1.095,40 \text{ mq} \times 50,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 54.770,00$ oltre iva.*
- *In riferimento al credito che parte opposta richiede di confermare si rileva che il calcolo redatto dalla stessa deriva dal valore complessivo dell'appalto calcolato per l'intero sviluppo delle fondazioni ed applicando interamente l'iva al 21%. In tal caso il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 66.271,70 (iva inclusa).*
- *Tale importo, a meno dell'aliquota iva per la parte residuale non fatturata, risulta corretto. In ogni caso il valore che ne deriva applicando una aliquota al 21% all'intero appalto (invece che al 22% sulla parte residuale non fatturata) conduce ad un valore che di fatto è il minimo possibile.*
- *Parte opposta, successivamente, sottrae a detto valore l'importo di € 48.500,00 riconoscendone l'avvenuto pagamento da parte opponente.*
- *A tal proposito si rileva che in atti non vi è documentazione che attesti l'avvenuto pagamento di tale importo, ma solamente di una quota parte dello stesso, che, con ogni probabilità, afferisce alla fattura n. 9 (€ 22.385,00 con due distinti assegni di € 10.000,00 ed € 12.385,00).*
- *Parte opposta riconosce pertanto l'avvenuto pagamento di somme maggiori rispetto alla documentazione in atti, mentre parte opponente non presenta documentazione (a meno di schede contabili interne) che attesti che la stessa abbia corrisposto a parte opposta somme maggiori di quelle già riconosciute.*
- *Risulta pertanto che rispetto all'importo complessivo dell'appalto (€ 66.271,70), parte opponente ha versato la somma di € 48.500,00 per esplicita ammissione di parte opposta.*
- *Rimarrebbero pertanto “a saldo” € 17.771,70 iva inclusa.*



- Considerando che sono state emesse fatture per complessivi € 56.585,00, risulta, di fatto, che l'importo di € 8.085,00 (€ 56.585,00 - € 48.500,00) è stato fatturato ma non pagato.
- Di contro l'importo ancora da fatturare sarebbe teoricamente pari a € 9.686,70 (66.271,70 - € 56.585,00).
- Si rileva tuttavia che la nuova fatturazione avverrebbe con l'aliquota iva in vigore oggi (22%) e pertanto l'importo reale sarebbe pari ad € 9.766,76 [(9.686,70 : 1,21) x 1,22].
- Risulta quindi che per il primo contratto, fermo restando tutte le limitazioni dovute alle anomalie riscontrate ed in ottemperanza alle verifiche richieste nel quesito, la somma ancora da corrispondere alla C.S.F. Costruzioni s.r.l. è pari a € 17.851,76 iva inclusa (€ 8.085,00 + € 9.766,76)".

Sempre con riferimento al primo contratto (quello del 24.5.2013) la ITALIANA OPERE rivendica un credito di €. 4.235,00 quale differenza non dovuta per erronea applicazione dell'IVA al 21% in luogo di quella dovuta, al 10%, giusta previsione del n. 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

L'assunto non convince.

E' stato, infatti, del tutto condivisibilmente riferito dal ctu, a tal riguardo, che "... sebbene in linea di principio potesse essere applicata l'aliquota iva agevolata del 10% per i lavori edili, tale applicazione doveva essere espressamente ed esplicitamente richiesta dal committente.

A tal proposito in atti non vi sono documenti circa una richiesta scritta da parte del committente di iva agevolata al 10% per i lavori, mentre risulta pacifico che il pagamento di alcune fatture è avvenuto con iva al 21%".

Quanto, invece, al fatto - pure evidenziato dal c.t.u. - secondo cui "...l'aliquota iva è aumentata dal 21% al 22% a decorrere dal 01/10/2013" - è appena il caso di rilevare che la Curatela, all'atto della proposizione della domanda, ha quantificato il proprio credito computando l'iva al 21%, sicchè è entro detti limiti che la domanda può essere accolta.



In ragione di quanto precede, il primo motivo di opposizione va integralmente respinto.

Venendo adesso al secondo contratto (quello del 26.9.2013, avente ad oggetto la realizzazione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria di un insediamento residenziale in Carini, s.s. 113 angolo via Libeccio, giusta lottizzazione approvata con atto deliberativo n. 189/2011 del Comune di Carini), deduce l'attrice che *"...alcune delle lavorazioni inizialmente pattuite tra l'odierna opponente e la CSF Costruzioni non sono state eseguite da quest'ultima ma da altro soggetto, la Meridiana Costruzioni di Valeria Marino, così come si evince dal certificato di collaudo a firma del collaudatore tecnico Ing. Giuseppe Genova del 28 luglio 2015 sottoscritto per accettazione dalla C.S.F. COSTRUZIONI (doc. 7)"*.

Ed ancora: *"Invero basti avere riguardo al contenuto del detto atto pubblico per avere certezza che la CSF Costruzioni ebbe ad eseguire quanto pattuito "solo in parte" (si v. la pag. 4)"*.

Deduce, in contrario, la Curatela che *"Se da una parte non è mendace quanto affermato dal Collaudatore del Comune di Carini, quando dichiara che per tali opere si sono avvicendate più società, senza individuare quali opere siano state realizzate dalla C.S.F. costruzioni srl; dall'altra è **dirimere il libretto delle misure - stato finale, redatto dal direttore dei lavori incaricato dalla medesima debitrice, Ing. Giuseppe Genova che quantifica i lavori eseguiti dalla CSF"***.

Ed ancora: *"Fatto notorio è come il direttore dei lavori debba redigere un "libretto delle misure - stato finale" per ciascuna delle ditte che si avvicendino nella realizzazione delle opere commissionate.*

*Nel caso d'odierno interesse, l'ing. Genova, per conto della Italiana Opere s.r.l., ha misurato e quantificato le opere eseguite dalla CSF costruzioni s.r.l., individuando un importo dovuto pari ad €.205.900,84 più iva (totale **€.251.199,02**)"*.

Il contrasto va risolto in senso favorevole alla convenuta.



Depongono, invero, in tal senso gli esiti della prova orale espletata in corso di causa con l'Ing. Genova, il quale - premesso di avere curato la direzione dei lavori per cui è causa, ultimati nel 2015 - ha confermato i capitoli sotto elencati

1. *“Vero è che i muretti di recinzione in cemento armato (fondazioni e pareti) relativi alla lottizzazione Contrada Ciachea sono stati eseguiti dalla società C.S.F. Costruzioni s.r.l allora in bonis per una superficie complessiva pari a mq 1.095,40 come da contabilità da me redatta e che mi viene esibita (doc. 3)”;*

2. *“Vero è che l'impresa C.S.F. Costruzioni S.r.l., in forza del contratto di appalto privato del Settembre 2013, ha eseguito le opere di urbanizzazione primaria di un insediamento residenziale in via S.S. 113 angolo via Libeccio, Carini o C.da Ciachea - Carini S.S. 113 Km 280,50 per un importo netto imponibile di € 205.900,84 come da contabilità finale a misura del 15/12/2015 (Libretto delle misure - Stato Finale) da me redatta per conto del committente Italiana Opere S.r.l., che mi viene esibita (doc. 6 comparsa di costituzione)”;*

ed ha riconosciuto, in particolare, i documenti esibiti (come redatti a sua firma).

A ciò aggiungasi che - anche a voler prescindere dal contenuto della pec del 3.3.2021, prodotta dalla Curatela (con la quale la Meridiana ha dichiarato di non avere avuto rapporti di qualsivoglia natura con le parti in causa) - l'opponente non ha neppure indicato (ancor prima che provato) quali sarebbero le lavorazioni eseguite dalla Merdiana, ciò che ulteriormente impedisce di attribuire rilevanza al motivo in esame.

Ed invero, *“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del*



fatto estintivo dell'altrui pretesa" (Cass. 3996/2020), costituito, nel caso di specie, dall'avvenuta esecuzione di talune lavorazioni da parte di un terzo.

Quanto, poi, alla correttezza dei conteggi posti dalla convenuta a fondamento della pretesa, vanno richiamate le considerazioni svolte dal tecnico nominato (Ing. Benigno), il quale, alle pagg. 34 e ss della c.t.u., ha affermato che:

- *"l'imponibile totale delle quattro predette fatture è pari ad € 144.590,20 ovvero l'importo complessivo è pari ad € 176.400,04 iva inclusa...*
- *Nello specifico, utilizzando il valore corretto dell'importo ribassato (€ 205.907,54) si ottiene un importo complessivo di € 251.207,20 (iva inclusa).*
- *Parte opposta, successivamente, sottrae a detto valore l'importo di € 166.100,00 riconoscendone l'avvenuto pagamento da parte opponente.*
- *Rimarrebbero pertanto "a saldo" € 85.107,20 iva inclusa.*

Considerando che sono state emesse fatture per complessivi € 176.400,04, risulta, di fatto, che l'importo di € 10.304,04 (€ 176.400,04 - € 166.100,00) è stato fatturato ma non pagato.


Di contro l'importo ancora da fatturare sarebbe pari a € 74.807,16 (€ 251.207,20 - € 176.400,04).

Risulta quindi che per il secondo contratto la somma ancora da corrispondere alla C.S.F. Costruzioni s.r.l. è pari a € 85.107,20 iva inclusa (€ 10.304,04 + € 74.807,16)".

E' vero che esiste una parziale difformità tra le risultanze del collaudo tra il collaudo tecnico redatto dall'ing. Alamia e lo stato finale redatto dall'ing. Genova e sottoscritto dal geom. Saitta.

E', tuttavia, altrettanto vero che - come opportunamente sottolineato dal CTU - **"...di fatto si tratta di un collaudo tecnico, ma non di un collaudo tecnico amministrativo. In particolare quest'ultimo è costituito dall'insieme delle verifiche che un tecnico deve effettuare per accertare la regolarità contabile e amministrativa delle opere eseguite rispetto all'appalto.**





Nello specifico invece il collaudo eseguito prevede esclusivamente una verifica di rispondenza tecnica ma non contabile.

Ciò di fatto significa che l'indicazione presente nel collaudo, laddove è esplicitato che i lavori a base d'asta (n.d.r.: e, quindi, non un consuntivo netto!) per le opere di urbanizzazione primaria erano pari a € 209.813,10, è, e rimane, una mera indicazione senza alcun approfondimento contabile in seno al collaudo stesso..”.

Così stando le cose, il credito azionato dalla Curatela deve ritenersi provato.

Vanno, in particolare, in questa sede richiamate - e condivise - le considerazioni da questa svolte in comparsa conclusionale, laddove si legge che “...mentre lo stato finale redatto dal D.L. attiene ai rapporti tra i contraenti (Committente ed Appaltatore), il Collaudo Tecnico redatto dall'ing. Alamia riguarda i rapporti esterni nei confronti della P.A. ed, ovviamente, non essendo l'atto deputato alla effettuazione della revisione tecnico contabile dello stato finale, nulla ha a che vedere in ordine alla verifica contabile delle opere eseguite ed è, da esso temporalmente legato, perché non costituisce un c.d. "atto del medesimo iter procedimentale".


In ragione di quanto precede, l'opposizione in esame va respinta e il D.I. opposto integralmente confermato.

Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese del presente giudizio di opposizione vanno post a carico dell'attrice e liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi del d.m. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda (integralmente accolta).

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,





RIGETTA l'opposizione proposta dall'attrice avverso il D.I. nr. 2431/2019 del 29 aprile 2019;

CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese general, ed oltre spese di c.t.u..

Palermo, 03.10.2023

Il Giudice

Dott. Andrea Compagno

Arbitrato in Italia

